

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA “AZIENDA USL TOSCANA CENTRO” E
“ASSOCIAZIONE NICCOLÒ STENONE ODV”
PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 ED ALTRE
MALATTIE TRASMISSIBILI (EPATITE B E C, HIV) NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “SECONDI”.**

TRA

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore dello Staff Direzione Sanitaria delegato alla stipula del presente atto con delega del Direttore Generale n. prot. 108871 del 10/10/2019;

E

Associazione Niccolò Stenone ODV, di seguito denominata “Controparte”, con sede legale a FIRENZE, via del Leone 35, C.F. 94034440480. Pec: centromedicostenone@pec.it, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Articolazione Città Metropolitana di Firenze, (Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017, “Codice del Terzo Settore”, *“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale”*) - con decreto p.g.r. n.1172 del 29/09/1994, nella persona di PIERO CIONI non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura.

PREMESSO

- in data 3 giugno 2020 sul SUPP n. 99 al B.U.R.T. p. III n.23 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 7731 del 26 maggio 2020, di approvazione del “Bando Ricerca Covid 19 Toscana”;
- con D.D. n. 17733 del 30/10/2020 sono stati approvati gli esiti della valutazione e con il DD n. 19049 del 17/11/2020, rettificato con DD n. 1993 del 01/2/2020 si è provveduto alla identificazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla base della disponibilità dei fondi;

- il progetto denominato “sorveglianza epidemiologica del COVID-19 nelle popolazioni difficili da monitorare - SECONDI”, numero CUP D99C2000380002, risulta tra gli ammessi a contributo sulla base della disponibilità dei fondi, come risulta dal citato decreto n. 19049 del 17/11/2020 rettificato con DD n. 19913 del 01/2/2020;
- la delibera del Direttore Generale n. 261 del 18/01/2021 di approvazione convenzione tra Regione Toscana e AUSL Toscana Centro per la realizzazione del progetto di ricerca “sorveglianza epidemiologica del COVID-19 nelle popolazioni difficili da monitorare – SECONDI;
- la delibera del Direttore Generale n. 100 del 20/01/2021 che sottoscrive il “Consortium Agreement” con UNIFI e ARS a recepimento del progetto biennale SECONDI-Sorveglianza Epidemiologica del COVID -19 nelle popolazioni difficili da monitorare, coordinato dall’UFC Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 -OGGETTO

L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione da parte di Associazione di Volontariato Niccolò Stenone ODV dello svolgimento di diverse attività all’interno del progetto denominato **“SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID NELLE POPOLAZIONI DIFFICILI DA MONITORARE”** acronimo **SECONDI** e cioè:

- Somministrazione di test sierologici pungidito per l’identificazione di casi con COVID-19, Epatite C e B;
- rilevazione di informazioni e inserimento dati sui rischi correlati;
- supporto psicologico alle persone che si devono sottoporre a quarantena o accertamenti di secondo livello;
- Redazione di report sui dati raccolti in fase di realizzo progetto.

L'Azienda USL Toscana Centro garantisce:

- ✓ le risorse economiche di euro 33.800 iva inclusa (ove prevista) per il personale sanitario e di supporto che la Controparte impegna nell'esecuzione dei test e nella rilevazione dei dati;
- ✓ di fornire il materiale per l'effettuazione dei test pungidito o test equivalente rapido per il virus SARS_CoV_2, HBV e HCV;
- ✓ di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- ✓ di fornire il supporto per l'accesso al software per la raccolta informatizzata dei dati dei soggetti sottoposti a test e questionario;
- ✓ i percorsi per l'esecuzione dei tamponi molecolari in caso di positività ai test pungidito dei soggetti testati in strada o in ambulatorio;
- ✓ i percorsi di isolamento temporaneo in attesa dell'esecuzione e della risposta del tampone molecolare effettuato per conferma diagnostica;
- ✓ i percorsi di isolamento in quarantena in Alberghi sanitari per i casi risultati positivi al tampone molecolare e che non hanno disponibilità di alloggi adeguati per l'isolamento.

La Controparte deve garantire:

- ✓ garantire, per ogni postazione fissa o mobile, la presenza di personale sanitario che effettua il test pungidito o test equivalente rapido ed è dotato dei necessari DPI;
- ✓ garantire la disponibilità di materiale per la sanificazione di ogni postazione fissa o mobile;
- ✓ identificare, contattare, acquisire consenso e adesione degli utenti con le caratteristiche di eleggibilità al progetto;
- ✓ somministrare il test pungidito o test equivalente rapido per SARS_CoV_2, HCV e HBV ai soggetti eleggibili e ripeterlo almeno un'altra volta nel periodo della durata del Progetto;
- ✓ raccogliere i dati con intervista diretta e inserimento dei dati con il software dedicato;
- ✓ facilitare l'accesso dei soggetti risultati positivi al test pungidito per SARS-CoV-2 all'esecuzione del tampone molecolare nelle sedi indicate dall'Azienda USL Toscana Centro o presso altre Associazioni che partecipano al progetto SECONDI;

- ✓ facilitare l'accesso dei soggetti risultati positivi al test pungidito per HBV e HCV all'Ambulatorio MASVE dell'AOU Careggi - dell'Università di Firenze;
- ✓ facilitare supporto psicologico alle persone che si devono sottoporre a quarantena o accertamenti di secondo livello
- ✓ facilitare l'accesso dei soggetti risultati positivi al test pungidito per SARS-CoV-2 a locali per isolamento temporaneo in attesa di tampone molecolare. I locali sono quelli identificati dall'Azienda USL Toscana Centro o da altri Enti o Associazioni che collaborano o partecipano al progetto SECONDI;
- ✓ facilitare l'accesso dei soggetti risultati positivi al tampone molecolare per SARS-CoV-2 a locali per isolamento in quarantena. I locali sono quelli identificati dall'Azienda USL Toscana Centro (Alberghi sanitari) o da altri Enti o Associazioni che collaborano o partecipano al progetto SECONDI;
- ✓ garantire l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente;
- ✓ garantire il rispetto delle norme in vigore per la sicurezza e sanificazione degli ambienti di lavoro e per la prevenzione dei rischi in ambienti di lavoro, con particolare riferimento al rischio biologico, per gli operatori delle Associazioni coinvolte nel progetto SECONDI;
- ✓ garantire l'utilizzo di procedure informatiche in connessione con l'Azienda, laddove da questa richieste;
- ✓ garantire la rendicontazione delle prestazioni effettuate periodicamente come da indicazioni dell'Azienda.

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

ART. 3 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con

Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce “amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali”.

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'

La Controparte si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la/e struttura/e si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda può richiedere alla Controparte la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Controparte si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Controparte.

ART.5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

L'Azienda provvederà ad erogare il 40% del finanziamento previsto per il Progetto biennale al momento dell'inizio dell'attività che è identificata con la sottoscrizione della Convenzione; il 30% a 12 mesi dall'inizio del progetto; il rimanente 30% è erogato a 18 mesi in base alla rendicontazione e verifica del rispetto dei volumi di attività e dei protocolli di lavoro concordati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica (o nota di debito cartacea emessa dall'Associazione NICCOLÒ STENONE ODV C.F. 94034440480 dovrà essere indirizzata alla PEC che sarà

comunicata dall'Azienda, corredata da riepiloghi mensili.

L'Azienda provvederà, a pagare le competenze richieste, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della nota di debito.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 6 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 7- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "*Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679*", All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di

trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 8- COPERTURE ASSICURATIVE

La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

ART. 9 -VERIFICHE

La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale e sostanziale del presente contratto.

ART. 10- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 11- DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata di n. 24 mesi, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi precedentemente alla data di sottoscrizione che sono comunque disciplinati dal presente accordo.

E' consentito all'Azienda la possibilità di attivare una proroga di n. 6 mesi, o di altra durata, previo assenso da parte di Regione Toscana, nei termini formalmente previsti dal Bando.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con

atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 12 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

12.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

12.3 -recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando

comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

12.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 5 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

12.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro del finanziamento ed eventuale cancellazione dell'iscrizione all'Albo regionale del volontariato (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore-RUNTS);
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.5 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. e il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto nella figura del Direttore della Direzione della SOS Etica e Cura, afferente allo Staff della Direzione Sanitaria ;
- per il livello di programmazione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo delle qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal Referente Scientifico del Progetto, presso il Dipartimento della Prevenzione;

b) per il soggetto contraente:

- PIERO CIONI, il rappresentante legale dell'associazione Associazione Niccolò

Stenone ODV

ART. 14 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. 10 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

Per: Azienda USL Toscana Centro

Per: Associazione Niccolò Stenone-ODV

Il Responsabile Scientifico del
Progetto

Francesco Cipriani
(firmato digitalmente)

Il Rappresentante Legale

Piero Cioni
(firmato digitalmente)

Il Direttore Staff Direzione Sanitaria

Roberto Biagini
(firmato digitalmente)